



## Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

Il Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu

Gestione dei tirocini curriculari in fase di emergenza sanitaria COVID -19

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto d'Ateneo emanato con decreto rettorale 339 del 27 marzo 2012 pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 270/04 recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** i D.P.C.M. dell'4 e dell'8 marzo 2020 che prevedono espressamente la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
- VISTI** i suddetti D.P.C.M. che prevedono che *“nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”*;
- VISTE** le note del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 e del 5 marzo 2020 con la quale si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure varate con i DPCM succitati; in particolare il Ministro invita gli Atenei a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità di erogazione a distanza;
- VISTO** il D.R. del 9/3/2020 n. 294 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state adottate le misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e fornite indicazioni sulle attività sospese;
- VISTO** il D.L. dell'11/03/2020, n. 18, ed in particolare l'articolo 101 che prevede Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- VISTO** il DR del 24/3/2020, n. 341 *“Emergenza sanitaria COVID-19: Didattica a distanza disposizioni sulle modalità di svolgimento, esami di profitto e esami di laurea”* ed in particolare l'art. 9 che prevede che *“l'attività didattica integrativa, le esercitazioni, i laboratori e i tirocini saranno erogati, ove possibile, in modalità online”*;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza, in questo periodo di emergenza sanitaria, di adottare la

**CONSIDERATO**

modalità online di svolgimento dei tirocini curriculari e di laboratorio non ostativi al raggiungimento del titolo di studio introducendo indicazioni che consentano il più possibile agli studenti di attivare e portare a compimento il progetto di tirocinio; che con successivo provvedimento si disciplineranno i tirocini curriculari/professionalizzanti obbligatori previsti da specifica normativa nazionale/europea;

**DECRETA**

**Art. 1** - In deroga alle tradizionali modalità di svolgimento dei tirocini curricolari, previa valutazione in conformità a quanto previsto dai regolamenti didattici di ciascun corso di studio, degli obiettivi formativi del tirocinio nonché della congruenza con il percorso formativo, si potranno attivare esperienze di tirocinio **in modalità di smart working**, svolto in affiancamento alle attività di “lavoro agile” già in atto dall’ente/azienda ospitante, previa verifica della disponibilità dell’ente/azienda e del tutor aziendale. Il tirocinante si affiancherà negli stessi ambienti online usati dai professionisti aziendali (es. piattaforme sincrone o asincrone) nel loro lavoro, assistendo, osservando e riflettendo sui processi in atto. Per i tirocini già in essere, si dovrà predisporre un accordo integrativo del progetto formativo nel quale si specificheranno quali attività dovranno essere svolte in modalità smart working, quali modalità e applicativi/sistemi informatici si utilizzeranno in relazione alle attività da svolgere. Infine, si specificheranno le modalità di monitoraggio, in capo alla struttura ospitante, per la verifica del raggiungimento delle finalità previste.

Non sono ammissibili esperienze di tirocinio formativo online che pregiudichino in maniera sostanziale le esigenze formative che si devono raggiungere con il tirocinio. Sono viceversa auspicabili tutte quelle esperienze che permettano di maturare un progetto formativo coerente con gli obiettivi di fondo del tirocinio e del Corso di Studio più in generale.

**Art.2** – Per i tirocini curriculari online è possibile adottare, in osservanza delle disposizioni contenute nell’art.1, le seguenti soluzioni a seconda dell’ambito di applicazione:

**A) Tirocini avviati prima del periodo dell'emergenza sanitaria (6 marzo 2020):**

- 1) *lo studente ha già svolto una parte significativa del tirocinio tradizionale (non meno del 60% delle ore previste nel progetto formativo):* il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante;
- 2) *lo studente ha svolto meno del 60% del tirocinio tradizionale:* la restante parte, fino al raggiungimento del 60%, può essere colmata con attività di tirocinio in modalità di smart working; il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante.

**B) Tirocini da avviare durante il periodo di emergenza sanitaria:**

- 1) *lo studente è iscritto all’ultimo anno del corso di studi, è dunque prossimo alla laurea, e non ha ancora iniziato il tirocinio:* lo studente può iniziare lo stesso in modalità online, per un monte ore iniziale pari al 50% delle ore previste nel progetto formativo. Nel caso in cui, per l’emergenza sanitaria, non sia possibile il completamento del tirocinio in modalità tradizionale in tempo utile per la scadenza della sessione di laurea programmata, lo studente potrà proseguire il tirocinio in modalità online fino alla conclusione dello stesso, cioè fino al raggiungimento del 60% delle ore previste; il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante;
- 2) *lo studente, non iscritto all’ultimo anno di corso di studio e che si trovi nelle condizioni di poter conseguire il titolo nell’a.a 2020/2021, intende avviare l’attività di tirocinio:* questa può essere realizzata in modalità online per un numero di ore non superiore al 50% del monte ore totale, con lo svolgimento del restante 50% in presenza qualora cessi lo stato di emergenza; in caso contrario, lo studente potrà proseguire il tirocinio in modalità online fino alla conclusione dello stesso, cioè fino al raggiungimento del 60% delle ore previste; il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante.

**C) Altri casi di tirocinio non previsti nelle sezioni A e B:**

Oltre alle sopraelencate fattispecie, lo studente iscritto ad un corso di studio può svolgere interamente il tirocinio in modalità online qualora l'attività svolta a distanza contraddistingua significativamente l'esperienza professionale oggetto del tirocinio stesso.

**D) Tirocini interni all'Ateneo**

Per le categorie di studenti previste nei punti A.2, B.1 e B.2, in alternativa anche allo smart-working esterno, potranno essere attivati tirocini interni in modalità online o remoto, da svolgersi sotto la guida di docenti/tutor universitari e dunque autogestiti dal Corso di studio. Il tirocinio interno dovrà essere svolto fino al raggiungimento del 60% delle ore previste dal progetto formativo. Il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte del docente tutor.

**Art.3** - I laboratori curriculari devono essere svolti in remoto compatibilmente con gli obiettivi formativi e in congruenza col percorso formativo. Tali laboratori si devono concludere nell'anno accademico in corso.

**Art.4** - Il presente decreto non disciplina i tirocini curriculari/professionalizzanti obbligatori previsti da specifica normativa nazionale/europea per i quali saranno emanate specifiche disposizioni.

**Art.5** - Le disposizioni entrano in vigore dalla data del presente decreto e permangono per tutta la durata dell'emergenza sanitaria

**Art.6** - Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Visto dal Direttore Generale

IL RETTORE

Maria Del Zompo  
(sottoscritto digitalmente)